



## Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Class.: 34.43.01/20.135.1/2019/DG ABAP – Serv V  
34.43.01/10.24.1/2021/SSPNRR

*M*

Ministero dell'Ambiente e  
della Sicurezza Energetica  
Direzione generale per la crescita sostenibile  
e la qualità dello sviluppo  
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale  
*VA@pec.mite.gov.it*

*E.p.c.*

Ufficio di Gabinetto  
dell'On. Ministro della cultura  
*udcm@pec.cultura.gov.it*

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC  
*compniec@pec.mite.gov.it*

Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico  
della DG ABAP

Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico  
della DG ABAP

Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio del Molise  
*sabap-mol@pec.cultura.gov.it*

Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio  
per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia  
*sabap-fg@pec.cultura.gov.it*

Regione Molise  
IV Dipartimento Governo del Territorio,  
Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica  
*regionemolise@cert.regione.molise.it*

Regione Puglia  
Dipartimento Mobilità, Qualità urbana,  
Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio Sezione Autorizzazioni Ambientali  
Servizio V.I.A. e VINCA  
*servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it*

*Oggetto:* [ID\_VIP: 5240] Progetto per realizzazione di un impianto eolico composto da 10 aerogeneratori per una potenza complessiva di 48 MW poi ridotto, con modifiche progettuali in fase istruttoria, a **4 aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 23,2 Mw**, da realizzarsi nel Comune di Santa Croce di Magliano (CB) e nel Comune di Rotello (CB).

Procedura: VIA PNIEC-PNRR ex dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006.

Proponente: società Wind Energy Santa Croce S.r.l.

**Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza Speciale per il PNRR.**



**VISTO** il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

**VISTO** il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”, pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

**VISTO** il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

**VISTO** il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”;

**VISTO** l’art. 4, comma 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”, registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

**VISTO** il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

**VISTO** il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

**VISTA** la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa;

**VISTO** il Decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*. (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l’altro l’ex *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo* ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali”;

**VISTO** il Decreto del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance” (pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07-08-2019);

**VISTO** l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”



sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

**VISTO** il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”, pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020, e modificato dal modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123;

**VISTO** il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;

**VISTO** l’articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, , convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha cambiato la propria denominazione in “Ministero della transizione ecologica” ed il Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo ha cambiato altresì la propria denominazione in “Ministero della Cultura”;

**VISTO** l’articolo 4, comma 1, del D.L. n. 173 del 11 novembre 2022, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di “*Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica*”;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 123, recante “Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;

**CONSIDERATO** che, anche in riferimento al progetto in argomento, l’art. 36 c. 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79 (GU n. 150 del 29/06/2022) recante «Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», ha stabilito che “La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale [...]. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti.”. **Pertanto in relazione al procedimento in oggetto**, a seguito delle citate nuove disposizioni normative, per il Ministero della Cultura **la competenza è trasferita** dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio **alla Soprintendenza Speciale per il PNRR**;

**VISTO** il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, che all’art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall’applicazione dell’art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all’art. 6 commi 6, 7 e 9 e all’art. 28 del D.Lgs. 152/2006;

**VISTO** il D.P.C.M. 01 luglio 2022, con il quale è stato attribuito al Dott. Luigi La Rocca l’incarico di Soprintendente Speciale per il PNRR, nonché visto il correlato contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 07 luglio 2022;

-----  
**CONSIDERATO** che, con nota del 12.03.2020, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora Ministero dell’Ambiente, al prot. MATTM/31099 del 04.05.2020, la società Wind Energy Santa Croce S.r.l., ha presentato, con riguardo all’intervento in argomento, istanza per il rilascio del provvedimento di VIA, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006;

**CONSIDERATO** che la direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la nota prot. 364499 del 20/05/2020, ha



provveduto a comunicare a questo Ministero la procedibilità dell'istanza e l'avvenuta pubblicazione sul proprio sito web dedicato della documentazione di progetto, richiedendo alle amministrazioni competenti di pronunciarsi in merito al progetto in argomento;

**CONSIDERATO** che la Direzione Generale Archeologia belle arti e paesaggio - Servizio V, con nota prot. 17433 del 10/06/2020, ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Molise e alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia ed ai Servizi II e III della DG ABAP di comunicare le proprie valutazioni in relazione all'intervento in oggetto;

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, con nota endoprocedimentale prot. 4449 del 12.06.2020, valutata tutta la documentazione relativa all'intervento in oggetto, pervenuta e pubblicata nel portale istituzionale del MATTM, ha inviato alla DG ABAP una richiesta di integrazioni alla documentazione progettuale presentata dal Proponente, al fine del rilascio del proprio parere endoprocedimentale;

**CONSIDERATO** che la Direzione Generale Archeologia belle arti e paesaggio, presa visione della nota endoprocedimentale sopra citata della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia ha, a sua volta, inoltrato una richiesta di integrazioni documentale al MATTM, con nota prot. 21691 del 21.07.2020;

**CONSIDERATO** che il MATTM, con nota prot. 906790 del 06.11.2020, ha inoltrato la richiesta di integrazioni suddetta al Proponente chiedendo di riscontrare tale richiesta, in assenza di ulteriori comunicazioni, entro il 6 gennaio 2021;

**CONSIDERATO** che, con nota del 5.02.2021 (oltre i termini previsti), acquisita dal MiTE al prot. n. MATTM/13753 del 10.02.2021, la Società proponente ha chiesto una proroga di 4 mesi per la presentazione delle integrazioni richieste da questa Amministrazione. Con nota del 10.06.2021 (oltre i 4 mesi di proroga richiesti), acquisita dal MiTE il 14.06.2021, con prot. n. MATTM/63528, la Società ha chiesto un'ulteriore proroga di 2 mesi del detto termine di consegna. Posto quanto sopra e considerato che la proroga complessivamente richiesta era di 180 giorni, ovvero un termine coerente con la tempistica prevista dal comma 4 dell'art. 24 del D.Lgs 152/2006 il MiTE, con nota prot. 73264 del 07.07.2021, ha ritenuto assentire a tali richieste che hanno spostato la data ultima per la consegna delle integrazioni al giorno 06.07.2021.

**CONSIDERATO** che il Proponente, con nota del 6.08.2021, ha inviato la documentazione integrativa, acquisita dal MiTE al prot. MATTM/89866 del 17.08.2021, riscontrando anche la richiesta di integrazioni pervenutagli dal MiC. Con tali integrazioni la Società proponente ha ritenuto voler modificare il layout iniziale attuando sia una riduzione del numero di aerogeneratori, sia una modifica localizzativa di alcuni di essi al fine di ridurre gli impatti.

**CONSIDERATO** che il MiTE, con la nota prot. 107625 del 06.10.2021, ha provveduto a comunicare a questo Ministero il ricevimento della documentazione integrativa da parte del Proponente e la sua pubblicazione nel proprio sito web avviando una nuova consultazione pubblica e chiedendo nuovamente alle amministrazioni competenti di pronunciarsi in merito al progetto in argomento;

**CONSIDERATO** che la Direzione Generale ABAP – Serv. V, con nota prot. 34500 del 14.10.2021, ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Molise, alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia ed ai Servizi II e III della DG ABAP di comunicare le proprie valutazioni di competenza in merito al progetto in oggetto comprensivo di tutte le integrazioni pervenute;

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, con nota endoprocedimentale, prot. 1005 del 30.01.2023, acquisita al prot. 1250 del 30.01.2023 della DG-ABAP-Serv. V, valutata la documentazione progettuale comprensiva delle integrazioni



Soprintendenza speciale per il PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

e delle osservazioni e pareri nel frattempo pervenuti e pubblicati nel portale istituzionale del MASE, ha trasmesso a questo Ufficio un parere negativo all'opera proposta;

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Molise, con nota endoprocedimentale prot. 1056 del 30.01.2023, acquisita da questo Ufficio al prot. 1364 del 01.02.2023, valutata la documentazione relativa all'intervento in oggetto, comprensiva delle integrazioni e delle osservazioni e pareri nel frattempo pervenuti e pubblicati nel portale istituzionale del MASE, ha trasmesso un parere negativo all'opera proposta;

**CONSIDERATO** quanto comunicato dal Servizio III - *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con nota endoprocedimentale prot. 1393 del 01.02.2023 nella quale si evidenzia come l'impianto produrrebbe un impatto visivo negativo sul patrimonio culturale;

**CONSIDERATO** quanto comunicato dal Servizio II - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con nota endoprocedimentale prot. 1599 del 06.02.2023, con la quale, concordando con le Soprintendenze competenti nell'esprimere parere negativo alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale sull'opera in progetto, si mette in evidenza come, nonostante sia stato ritenuto opportuno non attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al c. 8 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 a fronte della valutazione complessiva negativa degli impatti del progetto sul patrimonio culturale e sul paesaggio, il progetto rimane in ogni caso soggetto alle disposizioni di cui al comma 8 e ss. del succitato art. 25;

A conclusione dell'istruttoria, in relazione alla procedura in oggetto, esaminata la documentazione progettuale trasmessa dalla Società Wind Energy Santa Croce S.r.l. e tutta la documentazione pubblicata nel sito dedicato del MiTE, comprese le integrazioni con il relativo aggiornamento del progetto, le osservazioni ed i pareri di altri enti, tenuto altresì conto dei pareri endoprocedimentali della Soprintendenza ABAP del Molise e della Soprintendenza ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, in gran parte fatti propri da questa Soprintendenza Speciale, considerati i contributi istruttori sopra citati dei Servizi II e III della DG ABAP,

**questa Soprintendenza Speciale per il PNRR, esprime il seguente parere:**

## **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Le presenti valutazioni sono redatte secondo quanto previsto, in particolare dalla seguente normativa:

- Costituzione della Repubblica Italiana - Art. 9;
- Convenzione Europea del Paesaggio del 19.07.2000;
- D.Lgs. N. 42/2004, *Codice dei beni Culturali e del Paesaggio*.
- D.Lgs. n.152/2006, *Norme in materia ambientale*.
- D.Lgs. n. 387/2003, di attuazione della direttiva 2001/77/CE, relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.
- D.M. 10.09.2010, *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*.
- Legge Regionale Molise n. 22 del 07.08.2009, *Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise*.
- Legge Regionale Molise n. 24 del 01.12.1989, *Disciplina dei piani territoriali paesistico-ambientali e ai relativi contesti di area vasta (P.T.P.A.A.V.)*.
- Legge Regionale Molise n. 9 del 11.04.1997, *Tutela, valorizzazione e gestione del demanio tratturi*.



Soprintendenza speciale per il PNRR  
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545  
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it  
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

- *Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, DM del 10/09/2010 pubblicato nella Gazz. Uff. del 18 settembre 2010, n. 219.
- Circolare n 5/2010 della DG PBAAC e Circolare n 11/2022 della DG ABAP – SS PNRR
- *Criteri per la localizzazione degli impianti* contenuti nella Parte IV della DGR n 621 del 04.08.2011 della Regione Molise con oggetto: *Linee guida per lo svolgimento del procedimento unico di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sul territorio della Regione Molise*
- *Legge Regionale Molise n. 23 del 16.12.2014, Misure urgenti in materia di energie rinnovabili.*
- *Piano Paesaggistico della Regione Puglia (PPTR)*, in particolare gli Obiettivi di Qualità e lo Scenario Strategico delle Schede d'Ambito che interessano l'area coinvolta dal progetto, *Linee Guida impianti FER del PPTR (elaborato 4.4.1. parte 1 e 2).*
- *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità degli interventi proposti*, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del *Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.lgs. n. 42 del 22.01.2004.*

Il presente parere tecnico istruttorio è redatto in conformità alle citate Circolari DG PBAAC n.5/2010 e n.11/2022 e in ottemperanza alle disposizioni delle “Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, DM del 10/09/2010 pubblicato nella Gazz. Uff. del 18 settembre 2010, n. 219, anche in riferimento agli impatti cumulativi.

Al fine della valutazione degli impatti cumulativi, in base a quanto previsto dalle specifiche Linee Guida Nazionali del D.M. sopra richiamato, *Allegato IV, paragrafo 3.1, lettera b*, e secondo quanto previsto dal *punto 14.9* del medesimo, per lo studio dell'impatto paesaggistico dell'impianto, l'Area Vasta di Indagine (AVI) tiene conto di un ambito distanziale (aree contermini) calcolato in Km 10,00, equivalente a 50 volte l'altezza massima degli aerogeneratori di 200 m (199,8 m – altezza mozzo 120,9/diametro rotore 158) .

## LOCALIZZAZIONE E DESCRIZIONE SCHEMATICA DELL'INTERVENTO

Il progetto originario riguardava la realizzazione di un impianto eolico composto da 10 aerogeneratori per una potenza complessiva di 48 Mw da installare nel Comune di Santa Croce di Magliano (CB), con opere di connessione ricadenti anche nel comune di Rotello (CB).

**A seguito alle osservazioni e richieste di integrazioni pervenute da parte di vari Enti, la società ha proposto un nuovo impianto eolico composto da 4 aerogeneratori, ognuno da 5,8 Mw, per una potenza totale di 23,2 MW da installare nel Comune di Santa Croce di Magliano in località “Civolla”, con opere di connessione ricadenti anche nel Comune di Rotello (CB). Tuttavia il nuovo layout prevede la dislocazione dei 4 aerogeneratori rimanenti in una diversa posizione rispetto a quella originaria, determinando, di fatto, un nuovo progetto in valutazione.**

- a) L'impianto eolico può essere considerato articolato in 2 blocchi di aerogeneratori, di cui:
  - il primo, costituito da 1 aerogeneratore (WTG01), è dislocato ad una quota di 330 m slm circa, ad una distanza di 2,5 km dal centro urbano di Santa Croce di Magliano e a 4 km dal centro urbano di Rotello;
  - il secondo, costituito da 3 aerogeneratori (WTG02, WTG09, WTG10), ad una quota media di 230 m slm circa, ad una distanza di 4 km dal centro urbano di Santa croce di Magliano e a circa 4,5 Km da Rotello.
- b) Gli **aerogeneratori di progetto, in numero complessivo di 4**, sono costituiti da torri tubolari in acciaio con altezza massima al mozzo di 120,9 m e diametro del rotore di 158 m, **per un'altezza massima complessiva di circa 200 m**. L'impianto comprende, altresì, la realizzazione della viabilità di cantiere, di strade esistenti da adeguare, di piazzole di montaggio, delle opere di fondazione di ogni aerogeneratore.
- c) per il collegamento degli aerogeneratori alla centrale elettrica TERNA di Rotello già realizzata sarà realizzato un sistema di cavidotti abbastanza ramificato di circa 10 km lungo la rete stradale e



Soprintendenza speciale per il PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

tratturale fino alla nuova stazione elettrica di smistamento da realizzare in adiacenza alla detta centrale elettrica TERNA;

## VALUTAZIONI RIGUARDANTI LA REGIONE MOLISE

### **REGIME DI TUTELA DEL CONTESTO TERRITORIALE INTERFERITO DALL'IMPIANTO EOLICO.**

**L'area oggetto di intervento è sottoposta a pianificazione paesaggistica di cui al PTPAAV n. 2 "Lago di Guardialfiera – Fortore molisano", approvato dalla Regione Molise con Delibera del Consiglio regionale n. 92 del 16/04/1998; tale approvazione equivale a dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497 del 1939 (Rif. Art. 8 comma 1 della L.R. n. 24 del 16.12.1989). Dunque l'intero impianto eolico ricade in area sottoposta a tutela paesaggistica e necessita dell'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004.**

Come emerge dalla tavola delle trasformabilità P1, l'area di intervento è classificata come Pa, ossia caratterizzata da aree con prevalenza di elementi di interesse produttivo agricolo di valore elevato a sottolineare l'importanza della valenza agraria del paesaggio.

In riferimento al punto 16 delle linee guida regionali di cui alla DGR 611/2011 si è provveduto ad individuare l'area contermini dell'impianto eolico, individuata come un areale di contorno agli aerogeneratori con un raggio pari a 50 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore, quindi pari a 10 Km, entro cui valutare l'interferenza del progettato impianto eolico con i beni appartenenti al patrimonio culturale. In considerazione di tale buffer areale l'impianto eolico in esame risulta essere contermini ai territori di Rotello, sottoposti a tutela con D.M. 18.04.1985 (distante circa 3 km), a quelli dei territori di Montorio nei Frentani sottoposti a tutela con DM. 18/04/1985 (distante circa 8 Km), ai territori di Santa Croce di Magliano sottoposti a tutela con DM. 18.04.1985 (distante circa 600m), a quelli di Colletorto sottoposti a tutela con DM 18.04.1985 (distante circa 3 km). Sempre nell'area contermini si rinvencono due importanti emergenze architettoniche costituite dalla ex Badia di Melanico sottoposta a tutela con DDR n. 15/2014 e la ex Badia di S. Elena sottoposta a tutela con DDR 05/2013, (entrambe distanti circa 5 km), oltre a diverse aree archeologiche di cui al DDR. N. 18/2013 in loc. Parco Grosso a S.Giuliano di Puglia (CB).

L'impianto eolico risulta contermini anche alla rete tratturale sottoposta a tutela ai sensi della parte II del DLgs. con DM 15/06/1976 che, nell'area in esame, è costituita dal Tratturo Celano Foggia e dal Tratturo S.Andrea Biferno che dista circa 1 km dall'aerogeneratore WTG02. Anche il cavidotto intercetta il percorso tratturale.

Per quanto riguarda le aree sottoposte a tutela *ex lege* ai sensi dell'art. 142 c.1 lettera *m*) del D.Lgs. 42/2004, per le quali l'impianto eolico è da considerarsi in posizione contermini, si riscontrano l'area in loc. Parco Grosso nel territorio di San Giuliano di Puglia, sottoposta a tutela con DDR 11/2013, (rispetto alla quale gli aerogeneratori WTG 01-09-02 distano mediamente 300 m), nonché l'area in loc. Colle Passone in territorio di Santa Croce di Magliano sottoposta a tutela con DDR n.17/2012 (con distanza media di circa 1,5 km dell'impianto eolico).

L'impianto eolico risulta essere contermini anche alla rete idrografica sottoposta a tutela ai sensi dell'art. 142 c.1 lett. c) del D.Lgs. 42/2004 costituita dal Fiume Fortore dal Torrente Tona, Dal Vallone Santa Croce e dal Vallone S.Maria.

### **DESCRIZIONE DEL CONTESTO PAESAGGISTICO**

L'impianto eolico in esame si inserisce in un contesto collinare dalle linee morbide, per l'articolarsi in una serie di piccole colline intervallate da fossi nella parte più a valle.



La viabilità dell'ambito paesaggistico è costituita da una trama di strade interpoderali e provinciali, che può considerarsi quale viabilità di penetrazione, come la strada provinciale SP 118 per Melanico e la Via delle Croci SP 376 che collega Serracapriola (FG) a Santa Croce di Magliano (CB).

La rete viaria sopradescritta costituisce una rete di tratti e punti di visuale, anche panoramici, da cui cogliere tutti gli aspetti caratteristici del paesaggio tutelato, dalla conduzione agraria dei fondi, alle caratteristiche aziende agricole, alcune ancora connotate da antiche masserie, con i loro piccoli oliveti circostanti che le separano dal resto della campagna aperta.

I centri urbani, invece, si trovano in posizione di altura, ad una quota notevolmente superiore, anche di oltre 300 m come nel caso del centro urbano di Santa Croce di Magliano, in posizione arroccata, rispetto alla quota altimetrica dell'area prevista per l'installazione degli aerogeneratori.

Diversi sono i punti di osservazione panoramica legati alla viabilità, così come si rileva dalla Carta CP dei Caratteri percettivi del PTPAAV n.2, (cono visuale lungo la SP Via delle Croci in prossimità del centro urbano di Santa Croce di Magliano), come quelli dalle strade che circoscrivono i centri urbani di San Giuliano di Puglia e Colletorto, in considerazione della loro dislocazione in altura e dai quali si aprono diversi con visuali con ampie vedute fino ai territori pugliesi.

La struttura insediativa del territorio è costituita da case isolate e sparse, alcune testimonianza di un passato lontano, altre di più recente costruzione e comunque tutte correlate allo sfruttamento agricolo di un suolo decisamente fertile. **Tutta l'area prossima a quella di intervento è disseminata di antiche masserie**, alcune ancora in uso, tutte dedite allo sfruttamento agricolo dell'area. Infatti l'uso del territorio è contrassegnato da un continuum storico che va dal periodo preromano al medioevo, fino a quando, negli anni Cinquanta del secolo scorso, la riforma agraria ha dato vita all'assetto agrario rurale attuale<sup>1</sup>. Infatti nell'area si rinvengono diverse ville rustiche del periodo sannitico-romano, nonché la presenza dell'Abbazia di S. Maria di Melanico del XIII sec. oltre che la presenza della Ex Badia di S. Elena più ad ovest in territorio di San Giuliano di Puglia (CB), fino alle diverse masserie di fondazione sette-ottocentesche.

Detta area è contraddistinta da un'attività agricola intensiva, destinata soprattutto a seminativi, con macchie di oliveti intorno alle abitazioni, che caratterizzano paesaggisticamente tutta l'area sopradescritta. Anche a ridosso del centro urbano Santa Croce di Magliano, come in tutti i centri urbani a cavallo del confine regionale (Colletorto, San Giuliano di Puglia, Rotello) il paesaggio si caratterizza per la concentrazione degli uliveti, mentre le poche aree rimaste incolte sono rappresentate per lo più da strettissime aree di rispetto lungo i fossi e i corsi d'acqua, in cui cresce vegetazione ripariale di basso fusto. Tra i corsi d'acqua prossimi al progetto si segnalano il Torrente Tona e il fiume Fortore che distano circa 3 Km dall'impianto eolico.

Questa porzione di territorio molisano, nonostante alcuni modesti impianti fotovoltaici già realizzati, oltre agli impianti eolici presenti in territorio di Rotello e Montelongo che distano oltre 5 km, può dirsi ancora integra. Il suo valore, infatti, è da rilevarsi nella morfologia e nella vegetazione pressoché intatte, fatta salva la discreta trasformazione operata dall'uomo. Della naturalità, piegata agli usi agricoli fin dall'antichità, restano comunque tracce cospicue negli abitati sanniti e soprattutto romani. Abitati noti, oltre che per i resti, anche per essere stati descritti da importanti autori classici.

L'insediamento territoriale in epoche successive ha disseminato di castelli e città le colline e di nuclei rurali e masserie le zone più fertili. Agli inizi del secolo scorso a questa antropizzazione si è sovrapposta la regolare struttura della *quotizzazione* delle terre demaniali passate ai privati, come nel caso della loc. *Piano Moscato*. Queste fasi si sovrappongono e restano riconoscibili senza che l'una obliteri l'altra, senza che il nuovo cancelli l'antico, ma anzi addirittura contribuendo a valorizzarlo, con un uso del suolo sempre discreto e consequenziale. La bonifica non fa che completare e quasi esaltare la vocazione agricola del territorio. Le relazioni tra le parti sono armoniose e in perfetta sintonia, pur restando ciascuna delle componenti perfettamente riconoscibile per chi attraversa questi territori.

<sup>1</sup>Tale contesto edilizio-rurale è chiaramente rilevabile anche dalla monografia D.Cialdea *L'edilizia rurale in Molise* edito dall'Università del Molise nel 2007.



Soprintendenza speciale per il PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it



Per la forte valenza agraria del paesaggio, in riferimento alle coltivazioni cerealicole, tutta l'area ricadente in prossimità della ex *Badia di S.Maria di Melanico* è stata iscritta definitivamente nel Registro nazionale dei paesaggi rurali storici nel corso del 2021 con decreto del MiPAAF (*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ora dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*) come **Il paesaggio del grano, area cerealicola di Melanico** con il fine della valorizzazione dell'area sottesa il cui limite occidentale coincide con il percorso tratturale S.Andrea Biferno.

L'impianto eolico in esame, pertanto interferisce con il paesaggio di detto territorio, in quanto distante circa 1 km.

A confermare la forte vocazione agricola di questi territori è la presenza di varie aziende che valorizzano le tradizioni agroalimentari locali, tutelando la biodiversità e le produzioni autoctone quali la Tintilia, vino DOC ottenuto dall'omonimo vitigno. I territori di Santa Croce di Magliano e quelli limitrofi sono aree di produzione di uve destinate alla produzione di vitigni a denominazione di origine controllata e Indicazione Geografica Tipica dei Vini i cui disciplinari di produzione sono stati approvati con DM 01.06.2011 GU n.139 – 17.06.2011 (Denominazione Molise), DM 06.06.2011 n. GU 143 – 22.06.2011 (Denominazione Biferno), DM30.11.2011 GU n. 295 del 20.12.2011 (Denominazione Osco o terre degli Osci) e pubblicati sul sito ufficiale del MiPAAF, Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP.

**La valenza storica di questo territorio è rappresentata anche dalla rete tratturale che lo attraversa.** Questi valori, oggetto degli atti di tutela a partire dagli anni settanta-ottanta del secolo scorso, vengono ribaditi dai piani paesaggistici successivi, tanto ne è apparso elevato il valore. **come tra l'altro dimostrato dal Decreto Tratturi DM del 15.06.1976 e atti ad esso conseguenti, il quale dichiara che: "tutti i suoli di proprietà dello Stato siti nell'ambito della Regione Molise appartenenti alla rete dei tratturi, alle loro diramazioni minori e ad ogni altra loro pertinenza, (...) sono di notevole interesse per l'archeologia, per la storia politica, militare, economica, sociale e culturale in genere del Molise (...)"**

I detrattori paesaggistici di questa zona, però, sono rappresentati dall'installazione di diversi aerogeneratori che hanno contribuito a degradare lo skyline delle basse colline e il progettato impianto ne aggraverebbe l'impatto in modo diretto, sulla rete tratturale e indiretto, sull'area vasta di riferimento.

## **ANALISI DELLE INTERFERENZE DELL'IMPIANTO EOLICO CON LA CLASSIFICAZIONE DELLE AREE SECONDO IL PIANO PAESISTICO (P.T.P.A.A.V. n.2)**

In base al layout presentato l'impianto ricade, come già detto, nell'area contraddistinta come *Aree Pa* nella tavola di trasformabilità P1 del Piano Paesistico. I valori paesaggistici di tali aree, così come si riscontra dalla tavola Carta della Qualità del Territorio "S1" del PTPAAV n.2, riguardano essenzialmente gli aspetti caratterizzanti il paesaggio agrario, ossia gli *elementi di interesse produttivo agricolo per caratteri naturali* individuati dal piano paesistico a cui è stato attribuito il valore elevato che *"...è riferito ai suoli suscettibili di impianto di colture specializzate con buon livello di meccanizzazione e irrigazione"*.

La trasformabilità delle *Aree Pa*, per ciò che riguarda l'uso infrastrutturale, in particolare per le infrastrutture "puntuali tecnologiche fuori terra (c.6)" è subordinata alla modalità TC1 (trasformazione condizionata a requisiti progettuali) in riferimento all'interesse percettivo.

**Le prescrizioni del Piano Paesistico n. 2**, di ordine generale e non riferite alle diverse aree classificate dallo stesso, riguardo alle trasformazioni dei vari contesti territoriali per uso infrastrutturale, **stabiliscono, all'art. 16 delle NTA, che "... i tracciati delle opere tecnologiche a rete dovranno svilupparsi in aree a minimo rischio ambientale (ovvero quelle a bassa sensibilità alla trasformazione) ..."**.

Inoltre è da sottolineare che il medesimo art. 16 al comma 4 delle NTA impone addirittura che la segnaletica stradale **"... dovrà essere effettuata in modo da non determinare barriere od ostacoli all'apprezzamento visivo della qualità intrinseca del paesaggio ..."**.



**Ad una prima disamina delle suddette note, appare evidente che la realizzazione dell'impianto eolico in esame, per la sua dislocazione ed altezza delle torri, risulta in contrasto con i valori elevati associati al paesaggio agrario al citato Decreto Tratturi e agli aspetti percettivi.** Infatti, se è vero che il quadro visivo significativo di un paesaggio "di qualità" potrebbe subire modifiche nella sua percezione anche solo a causa dell'istallazione di cartelli pubblicitari, a maggior ragione è da ritenere che la presenza degli aerogeneratori di progetto, che per la loro rilevante altezza di 200 m, sono visibili sia dalle principali strade di penetrazione sopraelencate, nonché dai punti di belvedere dei centri urbani circostanti, vadano considerevolmente ad alterare la percezione del paesaggio agrario di pregio come classificato dal piano paesistico. Tale impatto è peraltro ben evidente anche nei fotoinserimenti presentati dalla Società proponente, sia per quanto riguarda la sovrapposizione con gli orizzonti di visuale costituiti dai territori pugliesi con il costone garganico, sia per l'alterazione delle visuali storiche che si aprono dal percorso tratturale.

La zonizzazione del piano paesistico, in questo angolo di territorio, infatti, mira a salvaguardare l'importanza della valenza agraria del paesaggio proprio perché tali aspetti si sono conservati dai tempi delle quotizzazioni ottocentesche al periodo della riforma agraria che ha recuperato e valorizzato gli aspetti agrari di tutto il territorio tra Rotello e Santa Croce di Magliano con le tradizionali masserie locali legate direttamente alla conduzione agricola dei fondi.

L'intervento in esame, invece, per il suo carattere industriale e per la sua decisa verticalità, è in grado di determinare una modifica percettiva del paesaggio agrario tutelato, rappresentando un forte detrattore paesaggistico in quanto **le alte torri degli aerogeneratori non sono raffrontabili a nessun segno antropico che definisce la struttura insediativa dell'ambito paesaggistico** e sono tali da riconnotare l'aspetto agrario di un ambito territoriale fortemente caratterizzato e nobilitato da secolari tradizioni di armonico equilibrio e convivenza fra attività umane e natura dei luoghi in un paesaggio prevalentemente industriale i cui valori culturali passano in secondo piano.

È pur vero che nell'area interferita dal progettato impianto ricadono aerogeneratori già installati che in parte hanno già contribuito ad alterare la percezione del contesto paesaggistico, della struttura insediativa e del paesaggio agrario. Tuttavia la realizzazione di un ulteriore impianto eolico andrebbe definitivamente ad alterare l'assetto percettivo del contesto tutelato. E' evidente che la presenza di impianti eolici che già costituiscono un'alterazione del paesaggio, seppur distanti circa 5 km, non giustifica l'ulteriore realizzazione di impianti simili, anche in ragione dell'art. 2 della Convenzione Europea del Paesaggio che si applica sia ai paesaggi considerati eccezionali che ai paesaggi della vita quotidiana e a quelli degradati.

## VALUTAZIONE DELL'EFFETTO CUMULO

L'impianto in esame si inserisce in un contesto territoriale caratterizzato da un'alta densità di aerogeneratori esistenti ai bordi dell'area contermine. Infatti il nuovo impianto eolico si colloca a circa 5 km da un impianto eolico esistente costituito da n. 17 aerogeneratori di grande taglia installati da più di un decennio sui crinali del territorio di Montorio nei Frentani, di Montelongo e di Rotello e nei pressi di un esteso impianto eolico costituito da altri 15 aerogeneratori a sud di Ururi. Con la nuova installazione degli ulteriori 4 aerogeneratori in progetto, si verrebbe a determinare una dislocazione altamente disordinata nel contesto paesaggistico con la creazione del cosiddetto effetto "selva". Tale effetto, costituito dall'affastellamento visivo di elementi incongrui e detrattori del contesto paesaggistico, risulterebbe percepibile soprattutto lungo la rete tratturale e da tutti i punti di vista panoramici indicati dal PTPAAV. In particolare l'effetto selva si avrebbe con vista dal centro urbano di Santa Croce di Magliano. Infatti il cono ottico che si apre dalla rete tratturale, restituirebbe con la realizzazione del progetto un *continuum* di aerogeneratori che andrebbero a saturare lo spazio di visuale tra i due tratturi, generando il cumulo, seppur potenziale, con l'impianto della Società Olden Renewables (ID VIP 7310) in corso di valutazione.

Dalla valutazione istruttoria è evidente che la Società proponente non prende in considerazione la circostanza delle visuali che si aprono dai luoghi delle antiche Badie di Santa Maria di Melanico nel territorio di Santa Croce di Magliano, di Sant'Elena e di San Giuliano di Puglia, beni che verrebbero alterati anche per il potenziale effetto cumulo sopra rappresentato.



Soprintendenza speciale per il PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it


PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

Anche dai luoghi di altura, ed in particolare dalle strade di belvedere che circoscrivono i centri urbani di Santa Croce di Magliano e più in lontananza quelli di San Giuliano di Puglia e Colletorto, la realizzazione del nuovo impianto eolico contribuirebbe ad incrementare ulteriormente l'effetto cumulo, seppur potenziale, con quello della Società Olsen Renewables.

**Tutti i sopradescritti coni ottici si aprono da territori anch'essi sottoposti a tutela paesaggistica dal PTPAAV n.2.**

Infine è da tener presente che nella zona sono stati presentati, per la valutazione di impatto ambientale, altre proposte di impianti eolici, in particolare quelli proposti dalla Soc. Wind Energy Rotello (ID\_VIP 4807) con 12 aerogeneratori e dalla Soc. IVC Power (ID\_VIP 5142) con 10 aerogeneratori, a distanza di circa 5 km dall'area in esame.

Per il primo impianto la **Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 28/07/2022 ha deliberato giudizio negativo di compatibilità ambientale** in considerazione del fatto che tutta l'area è sottoposta a tutela paesaggistica, anche per il secondo intervento, della Soc. IVC, il **Ministero della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministero della Cultura, in data 26.05.2022, ha espresso giudizio di compatibilità ambientale negativo.**



*Fig. 1 Impianti eolici in corso di autorizzazione (bandierine colorate, in giallo l'impianto in oggetto), già realizzati (bandierine nere) e con VIA negativa (puntini colorati). Elaborazione Soprintendenza ABAP Molise.*

## ANALISI DELLA COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA DELL'IMPIANTO IN OGGETTO

La documentazione a corredo del progetto, le planimetrie e la documentazione fotografica, descrivono le caratteristiche qualitative del paesaggio; in particolare quelle morfologiche, agrarie e rurali.

Il Proponente, nella *Relazione paesaggistica*, analizza il paesaggio soprattutto nelle sue componenti naturali e visive senza tuttavia produrre idonei risultati di sintesi, che comprovino l'effettiva asserita compatibilità del proposto impianto eolico con le caratteristiche qualitative e percettive del medesimo paesaggio.

Infatti, la relazione predisposta dalla Società si basa esclusivamente su un'analisi di tipo visivo, riguardante principalmente l'elaborazione di fotoinserti realistici all'interno del contesto territoriale con punti di vista disseminati casualmente nel territorio e lungo le principali strade. Nel corpo documentale del progetto



Soprintendenza speciale per il PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

non sono stati presi in considerazione con visuali che si aprono dai belvedere dei centri urbani di altura verso valle al fine di valutare le modifiche percettive come non sono state evidenziate le interferenze e le sovrapposizioni visive rispetto ai beni appartenenti al patrimonio culturale, né dai beni sottoposti a tutela ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004.

L'analisi 'qualitativa' del paesaggio, non è stata redatta secondo i parametri del DPCM del 12/12/2005 "*Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*", bensì si è basata soprattutto sull'analisi delle visuali che si riescono a cogliere da pochi fotogrammi riguardanti la lettura delle strutture di paesaggio. Il progetto manca quindi di una circostanziata valutazione critica e di una approfondita analisi riguardo al sistema insediativo, alla matrice culturale del paesaggio e alla percezione dell'impianto eolico dai luoghi di "valore storico, architettonico, culturale e paesaggistico tutelati e vincolati".

La Società proponente, pur riportando le tavole del PTPAAV n.2 non evidenzia come l'approvazione di detto piano paesistico equivalga a dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge n. 1497 del 1939, così come stabilito dall'art. 8 comma 1 della L.R. n. 24 del 16.12.1989, ritenendo di asserire che l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 sia necessaria solamente per l'attraversamento della rete idrografica (Torrente Tona) sottoposta a tutela da parte del cavidotto di collegamento alla centrale TERNA.

Né il Proponente prende in considerazione il complesso del sistema di tutele operante nell'area come sopra descritto, arrivando a dichiarare per l'impianto e le opere di connessione alla rete la "compatibilità paesaggistica"

Nel contesto territoriale in esame, di grande pregio testimoniale nel suo insieme, per il permanere di antichissime valenze rurali, i fattori di degrado, prima limitati a sporadici e puntuali episodi di edilizia di modesta qualità, connessa all'attività agricola, sono rappresentati principalmente dai campi eolici circostanti già realizzati, che già di per sé determinano uno spiacevole effetto selva.

Per completezza di esposizione si evidenzia inoltre che l'area oggetto di intervento dista circa 2,6 km dall'area SIC IT 7222265 "*Boschi tra fiume Saccione e torrente Tona*" e SIC IT 7222267 "*Loc. Fantina Fiume Fortore*".

## **DESCRIZIONE CONTESTO ARCHEOLOGICO E INTERFERENZE CON L'IMPIANTO DI PROGETTO**

E' da premettere che tutta la parte del territorio di Santa Croce di Magliano, situata nelle immediate vicinanze della riva sinistra del fiume Fortore e che facendo vertice su località 'Piano Moscato', si estende, in direzione est, verso Parco Sterparone e Colle Caruso quest'ultima zona delimitata, verso est/sud-est, dalla vasta piana di Melanico, (il cosiddetto *paesaggio del grano*, area cerealicola di melanico in Molise, proposto nel 2019 come patrimonio da inserire nei *Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici*), tutto questo vasto contesto paesaggistico costituisce un'area caratterizzata da ampie zone pianeggianti, che man mano tendono a risalire, con dolci declivi, verso ovest, fino all'attuale abitato di Santa Croce.

Tale area è stata connotata, fin da epoche molto antiche, da una fitta viabilità, punteggiata di *villae*, disposte appunto lungo i detti assi viari, determinata dai rapporti molto stretti intercorrenti fra la città di *Larinum*, dalla quale si dipartivano detti percorsi (taluni dei quali in prosecuzione di strade di lunga percorrenza fra la costa adriatica e l'*Apulia*), in particolare in direzione di *Teanum Apulum* e di *Luceria* (l'odierna Lucera).

Di tale intensità di rapporti fra gli abitanti situati al di qua e al di là del Fortore ci fornisce una vivida testimonianza storico letteraria Cicerone, nella *Pro Cluentio*, allorquando descrive come Aulo Cluenzio Abito, durante il processo che lo vede imputato di veneficio, abbia ricevuto l'omaggio "*dei cavalieri romani di massima distinzione, venuti da Teanum Apulum e da Luceria*" a testimoniare la loro fedeltà ed il loro attaccamento al patrono in difficoltà.

Ebbene l'area in questione non solo conserva ancor oggi le tracce di tali modalità insediative antiche, ma addirittura ne perpetua il modello, posto che anche attualmente la densità abitativa dell'area è molto rada e



Soprintendenza speciale per il PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

consta, essenzialmente, di grossi casali rurali distribuiti a pettine lungo gli assi viari che, provenienti da Santa Croce, proseguono verso la provincia di Foggia dopo aver attraversato il Fortore.

La frequentazione in età preistorica nel territorio in esame è documentata dal rinvenimento in località Piano Moscato di un sito databile al Neolitico antico e medio, testimoniato da frammenti di ceramica d'impasto, alcuni decorati tramite impressioni, frammenti di asce-martello, frammenti di macine in granito ed industria litica. L'età arcaica nel territorio di S. Croce di Magliano è documentata da alcuni materiali conservati presso la Biblioteca comunale che indiziano l'importanza di questo comprensorio gravitante sulla valle del Fiume Fortore ed i contatti sia con la vicina Daunia, si vedano alcune forme ceramiche con decorazione di tipo geometrico, sia con la Campania interna, si osservi lo *skyphos* con decorazione a pannelli sotto l'orlo che trova confronti con esemplari da Capua e Nola, sia ancora con l'area abruzzese (necropoli di Alfedena e Loreto Aprutino) per quanto riguarda un "diadema" a riquadri di bronzo.

Tra il III ed il I sec. a. C. sono inquadrabili una serie di insediamenti rurali che si concentrano in particolare in località Melanico, caratterizzati da aree di frammenti di ceramica a vernice nera. Una necropoli è riconoscibile presso Fonte Pettulli, dove in passato sono state ritrovate anche alcune monete, tra le quali una *semuncia* romano-repubblicana, un *asse* e un *triente* di Luceria. Ulteriori aree con presenza di frammenti di ceramica a vernice nera sono inoltre attestati in località Piano Moscato, Difesa dei Greci, Mariano, Colle Passone, Pozzo Signore. Alcuni di questi siti ospitano successivamente, in età imperiale, fattorie e ville che spesso perdurano anche in età tardo-antica. Tra questi si ricordano in località Melanico, presso *Masseria Tuberio* dove si è registrata l'esistenza di una vasta area (m 60 x 60) di frammenti fittili, tegole, coppi, tubature in laterizio, mattoncini di *opus spicatum*, frammenti di macine in trachite, anfore, frammenti di *dolia*, ceramica sigillata italica e africana, interpretata come una probabile fattoria in vita tra la media età imperiale e il VI sec. d. C. A questo sito si aggiungono la villa a circa 1 km ad O da Masseria Abbazia e il vasto complesso abitativo presso Masseria Melanico dove sono stati ritrovati blocchi calcarei lavorati, macine in trachite, frammenti di *dolia*, tubature in laterizi ed in piombo, mattoni pavimentali. Una grande villa di età imperiale deve probabilmente riconoscersi nel luogo dove in seguito è stata edificata l'Abbazia medioevale di Melanico.

Un *vicus* è stato individuato in località Piano Moscato mentre in località Difesa dei Greci è attestata ancora una villa produttiva di grandi dimensioni. In località Mariano, invece, si è individuata un'area di frammenti fittili da connettersi ad una fattoria di medie dimensioni. Una grande villa o un abitato è indiziato in località Colle Passone mentre un insediamento rurale è stato individuato in località Vallone di Mosca. Un altro insediamento rurale, forse una villa, è presente in località Pozzo Signore, presso Masseria Colombo, dove è stata individuata un'area con frammenti di ceramica sigillata italica e africana e mattoncini di un pavimento in *opus spicatum*. Anche in questa località sono state segnalate monete, tra le quali un *asse* romano-repubblicano e un *sesterzio* di Alessandro Severo o Gordiano. Sono stati inoltre riconosciuti un probabile acquedotto formato da tegole ed una tomba alla cappuccina, relativa ad un'area sepolcrale; una macina in trachite testimonia invece l'esistenza di attività produttive. Poco distante dal centro abitato di S. Croce di Magliano, come già accennato, nella contrada di Melanico, è situata la vecchia *Badia di Sant'Eusebio* o più comunemente conosciuta come Santa Maria di Melanico, battezzata dai romani con il nome di *Melanaetos*, ossia "*regno dell'aquila nera*", per indicare probabilmente quella fascia di territorio attraversata dal *flumen Portuosum*, posta a confine tra l'*ager larinata* e la Daunia settentrionale.

La vita degli abitanti di questo territorio si sviluppò soprattutto attorno alle ville rustiche, le grandi aziende agricole romane, utilizzate sia come deposito di prodotti, sia come abitazioni padronali, che prosperarono fino al III secolo D.C, quando cominciò il tramonto dell'impero romano a causa delle invasioni barbariche, e il declino dell'agricoltura con il ritorno all'economia prevalentemente pastorale. In questa fase, Melanico, come molti altri luoghi, fu devastata e saccheggiata dai barbari. È solo agli inizi del 900 che i monaci benedettini arrivarono a Melanico, dove, sui resti di preesistenti edifici romani, costruirono la *grangia*, che letteralmente tradotta significa *granaio*, intitolata a Santa Maria. La loro presenza qui non fu casuale, anzi rispondeva a scopi apertamente politici; infatti, per i sovrani longobardi le *grange*, poste sui grandi assi tratturali, servivano sia per mantenere l'unità del territorio, sia come sentinelle di difesa nella guerra. Si trattava, appunto, di uno speciale tipo di costruzione dentro e fuori la cerchia del monastero, dove si immagazzinavano i prodotti naturali e si ricoverava il personale addetto.



Fin dall'origine, probabilmente, presso la *grangia* di Melanico vi era anche una chiesa-oratorio per la preghiera comune.

I terribili terremoti dell'847, 853, e 968 causarono danni ovunque nella *bassa Frentania* e con molta probabilità, data la vicinanza geografica, anche ai confini della Daunia settentrionale, danneggiando il primitivo nucleo della *grangia* di Melanico.

Nel '976 i principi longobardi, Pandolfo Capodiferro e suo figlio Landolfo IV, riedificarono la *grangia* di Melanico, cedendola poi ai monaci benedettini, secondo una tipologia edilizia basata su di un unico corpo di fabbrica, complesso che rispecchiò nell'architettura gli ideali spirituali ma anche profondamente razionali di Benedetto da Norcia. Si trattava, infatti, di manufatti compatti, in cui tutti i locali, le pertinenze e gli impianti occorrenti alla vita dei monaci e dei loro coloni erano compresi entro un unico muro perimetrale, distribuiti attorno al chiostro centrale.

Nel 1257 la Badia fu aggregata al monastero di S. Maria Arabona di Manoppello fino agli inizi del 1400; a questo periodo risalgono interventi di abbellimento e ampliamento della primitiva chiesa, i cui lavori vennero presumibilmente eseguiti nella prima metà del trecento. E' tra l'XI e il XII secolo che Santa Maria di Melanico conobbe il suo massimo splendore ed è probabile che risale proprio a quest'epoca la sua elevazione a dignità di badia, diventando, dunque, un centro di attività rilevante per tutta l'area santacrocese, con interventi di abbellimento estesi anche alla chiesa.

Intorno alla badia di Melanico tra l'XI e il XII secolo sorse anche un villaggio che prosperò per molto tempo prima di essere distrutto dal terremoto del 30 luglio del 1927, quando gli abitanti si trasferirono nel comune di Santa Croce. Inoltre, il feudo di Melanico ebbe anche un mulino azionato dalle acque del Fortore; nell'area santacrocese, infatti, furono numerosi gli impianti molitori di tipo idraulico, per macinare cereali, messi appunto tra l'XI e il XIII secolo, ad opera soprattutto del monachesimo benedettino.

La decadenza di Melanico come complesso benedettino si aggravò con la peste del 1347 e 1362.

Nel 1456 e precisamente il 9 febbraio il complesso monastico fu affidato al Diacono Leonardo Gizzio. Nello stesso anno, l'edificio fu quasi completamente distrutto da un terremoto e abbandonato dai monaci.

Nella prima metà del '700 la Badia fu ceduta al Cardinale Vincenzo Maria Orsini, arcivescovo di Benevento, che nel 1724 eletto Papa con il nome di Benedetto XIII, ordinò l'edificazione di "*una piccola Chiesa ad una nave*" dove precedentemente vi era una "*magnifica a tre navi*".

Il 1781 segnò il punto di svolta nella storia della badia di Melanico, in quanto i rapporti tra affittuario e coloni, che fino ad allora erano basati sul reciproco rispetto, cominciarono a deteriorarsi. Seguirono diverse controversie tra i coloni e i feudatari fino all'1800, quando anche in Italia cominciò a prendere piede il movimento antireligioso alimentato dall'illuminismo e dalla rivoluzione francese. Sotto il governo francese il sud venne riorganizzato amministrativamente con l'istituzione di 14 province, tra cui anche il contado del Molise e tra i primi decreti ci fu proprio quello che aboliva il regime feudatario, scatenando delle controversie tra gli ex feudatari e i comuni. Anche Melanico subì il corso di questi eventi: infatti, a seguito della legge del 13 febbraio 1807 che sanciva la soppressione degli ordini religiosi, la chiesa locale assunse un ruolo diverso rispetto all'epoca longobarda e molte *grange* si trasformarono in chiese locali dipendenti dal vescovo. Anche la badia di Melanico passò sotto l'amministrazione della commissione diocesana di Larino.

In questi anni, nonostante le riforme radicali francesi, il sud fu devastato da miseria e carestie ed è proprio in questo clima che prosperò nelle campagne meridionali il brigantaggio. La badia di Melanico, essendo posta al centro di una vasta area al confine tra Puglia e Molise, fu scelta come base logistica per il dispiegamento di truppe regolari e di gendarmi e anche dopo l'unità di Italia, Melanico continuò ad essere teatro di scontri del brigantaggio post unitario.

Nel 1912, infine, i fondi di Melanico dei Salottolo furono acquistati dai fratelli Luigi ed Ermanno Bellantuono di Torremaggiore e nel 1935 i Bellantuono alienarono gli stessi fondi in favore dell'ingegnere Alfonso Piccirella di San Marco in Lamis.

Nel 2014, su iniziativa della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Molise, è stata avviata una procedura di dichiarazione di notevole interesse architettonico ed archeologico del sito finalizzata all'acquisizione del bene, che ha portato, nell'ottobre del 2017, alla sottoscrizione del Decreto definitivo di dichiarazione di pubblica utilità ed espropriativo, che di fatto ha reso il bene proprietà demaniale.



Soprintendenza speciale per il PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

In base della documentazione di progetto, e sulla base di una conoscenza capillare del territorio di Santa Croce di Magliano e di Rotello, questa Amministrazione ha provveduto ad effettuare una disamina degli aspetti di tutela archeologica insistenti sull'area.

Nella ViARCH presentata dalla Società, infatti, la visibilità delle superfici indagate dalle *survey* è classificata come discreta o nulla a causa della presenza di elementi di disturbo (colture cerealicole in accrescimento, abbondante vegetazione spontanea, etc.) sui terreni interessati dal progetto (cfr. 035\_Relazione di studio archeologico, pag. 32 e ss.).

La visibilità mediocre o scarsa dei territori interessati dall'impianto, che è propedeutica alla conseguente individuazione del potenziale archeologico delle aree indagate, ha portato la Società ad elaborare una carta del rischio archeologico che non integra dati noti con quelli provenienti dai *survey*, strumento imprescindibile per documentare la presenza o l'assenza di materiali archeologici che in questo caso, di fatto non è stato possibile accertare.

Anche le schede presenti (cfr. 035\_Relazione di studio archeologico, pag. 32 e ss.) attestano l'assenza di materiali archeologici solo ed esclusivamente a causa di un grado di visibilità scarso o addirittura nullo, non per la documentata assenza di subsidenze antiche.

Il potenziale archeologico, in questo caso, è stato indicato basandosi sui siti già noti in letteratura e su ricognizioni effettuate in aree con visibilità mediocre, non considerando che le ricognizioni sul territorio sono una delle componenti fondamentali della Viarch, come ricordato nell'art. 25, comma 1, del D.Lgs 50/2016 ed in tutta la sterminata letteratura di settore<sup>2</sup>.

Per gli aereogeneratori WTG01, WTG09 e WTG10 e per l'area della sottostazione, infatti, il rischio è stato definito come medio, pur avendo i terreni una visibilità scarsa o nulla (vfr. 035\_Relazione di studio archeologico, pag. 40), mentre un rischio basso è stato individuato per l'aerogeneratore WTG02 che presenta una visibilità discreta.

Per quanto riguarda il cavidotto, esso è stato classificato a rischio medio anche se nell'area di Piano Palazzo, questo si avvicina ad un'area che ha restituito materiali di superficie che vanno dall'epoca neolitica all'epoca romana.

In località Piano della Fontana, il cavidotto intercetta un grosso insediamento di epoca romana, già noto da bibliografia. Come evidenziato da recenti ricognizioni archeologiche il cavidotto attraversa un'area di frammenti fittili particolarmente estesa che doveva interessare l'intero pianoro che affaccia ad est sul Vallone Cannucce. Su entrambi i lati della strada che conduce alla Stazione elettrica si registra un grande quantitativo di materiale ceramico di epoca romana imperiale, nonché blocchi calcarei e tegoloni.

Il dato conferma l'**alto rischio archeologico** presente in località Piano della Fontana, dove da precedenti ViARCH effettuate, su un piccolo terrazzo si localizza una dispersione di materiali di dimensioni massime di m 200 x 112. Anche in questo caso la frequentazione è riferibile ad un insediamento di piccole dimensioni che copre un arco cronologico che va dall'epoca tardo antica a quella tardomedievale per la presenza di frammenti di tegole, ceramica acroma da cucina, mensa e dispensa, ceramica dipinta in rosso, ceramica con solcature esterne, frammenti di anse a nastro piatto di anforette, ceramica a bande rosse.

L'individuazione di questi ulteriori vasti areali di spargimento di materiali archeologici e la loro comparazione e integrazione con i dati di archivio e bibliografici, dimostrano per quest'area un **potenziale archeologico molto elevato**.

**Dal punto di vista archeologico, pertanto, emergono forti criticità riguardo la realizzazione dell'intervento in oggetto;** le conoscenze derivanti da diversi studi effettuati per questo territorio, confermano l'**alto rischio per la tutela archeologica** dell'area che per conformazione, viabilità e risorse è stata da sempre e con continuità sfruttata dall'uomo. In particolare la capillare presenza di insediamenti produttivi con una cronologia ampia (IV sec. a.C. – III sec. D.C.) confermano un tessuto insediamentale

<sup>2</sup> CAMBI F. 2000 - *Ricognizione archeologica*, in FRANCOVICH R., MANACORDA D. eds, *Dizionario di Archeologia*, Bari, Laterza, p. 255.  
CAMBI F. 2011 - *Manuale di archeologia dei paesaggi. Metodologie, fonti, contesti*, Roma, Carocci Editore. CERAUDO G., BOSCHI F. 2009 - *Fotografia aerea per l'archeologia*, in GIORGI E. ed., *Groma 2. In profondità senza scavare*, Bologna, BraDypUS Communicating Cultural Heritage, pp. 159-173. PICCARRETA F., CERAUDO G. 2000 - *Manuale di Aerofotografia Archeologica. Metodologia, tecniche e applicazioni*, Bari, Edipuglia. Inoltre per l'individuazione del Potenziale Archeologico e del Rischio Archeologico devono essere presi in considerazione i fattori indicati nella Circolare n. 1/2016, Allegato 3, della Direzione Generale Archeologia.



Soprintendenza speciale per il PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

composito che in età ellenistica - romana trova una sua sistematizzazione regolare per sfruttare al meglio la capacità agricola dell'area.

## INTERFERENZE CON IL PERCORSO DEI TRATTURI

Come già detto la rete tratturale è sottoposta a tutela con DM 15/6/1976 e rappresenta un segno tangibile del paesaggio. Dai fotorenderig prodotti, pur di bassa qualità, è chiaramente evidente l'intrusione visiva che l'impianto genera nei coni visuali che si aprono lungo il percorso tratturale S. Andrea - Biferno verso il centro urbano di Santa Croce di Magliano, nonché nei coni visuali che si aprono lungo il tratturo Celano Foggia, soprattutto in prossimità della ex Badia di S.Elena.

L'inserimento di ulteriori 4 aerogeneratori, la cui forte visibilità dal detto tratturo è ampiamente dimostrata dalla carta di intervisibilità prodotta dalla stessa Società proponente, degraderebbe definitivamente i rapporti di intervisibilità della rete tratturale con il sistema insediativo e morfologico del contesto paesaggistico di riferimento e ne inibirebbe il potenziale ai fini culturali e di sviluppo turistico.

È utile sottolineare che negli ultimi anni si sta sviluppando il *movimento dei cammini e del turismo lento* che interessa sempre di più i percorsi tratturali. Infatti per provvedere alla loro valorizzazione e quella delle aree immediatamente ad essi prospicienti, il Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11/10/2019 ha sottoscritto il Contratto istituzionale di Sviluppo (CIS-MOLISE), nel quale è previsto un progetto per promuovere lo *Sviluppo turistico lungo i tratturi molisani* per un importo di oltre 129 milioni di euro che interessa tutta la rete tratturale molisana. (<http://www.governo.it/it/approfondimento/cis-molise/129>).

## VALUTAZIONE IN MERITO ALLA LOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO: AREE IDONEE

È da tener presente che l'impianto, in relazione alle "aree idonee" così come definite dall'art. 20, c. 8 del D. Leg.vo 199/2021, ricade nella fascia di rispetto di 7 km interferendo con:

- il tratturo S.Andrea - Biferno (sottoposto a tutela ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 con D.M. 15/06/1976);

- l'area del Comune di Rotello dichiarata di notevole interesse pubblico con DM 18.04.1985;

- l'area del Comune di Montorio nei Frentani dichiarata di notevole interesse pubblico con DM. 18.04.1985.

Inoltre l'impianto ricade nell'area individuata dal PTPAAV n. 2 (da considerarsi sottoposta a tutela ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/2004 per quanto disposto dall'Art. 8 comma 1 della L.R. n. 24 del 16.12.1989).

Pertanto l'area oggetto di intervento non è da considerarsi idonea ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021.

## ANALISI CONCLUSIVE PER LA REGIONE MOLISE

Per tutte le suddette ragioni, si ritiene che le strutture di progetto determinerebbero con la loro realizzazione una radicale e stravolgente modifica, oltre che dell'aspetto agrario e naturalistico anche delle valenze culturali del territorio che ne verrebbe irrimediabilmente "segnato" e compromesso nei suoi caratteri di maggiore pregio.

L'esistente paesaggio agrario tutelato, privo di forme impattanti di urbanizzazione, connotato da valori semantici, storici, morfologici ed estetici, ancora oggi esprime un palinsesto risultante da millenni di sapiente uso del suolo e delle sue risorse, da parte delle popolazioni che storicamente lo hanno abitato e plasmato.

La realizzazione dell'impianto eolico, nel contesto paesaggistico descritto, sarebbe quindi in grado di degradare l'attuale percezione del paesaggio, sovrapponendosi percettivamente alla vegetazione esistente, facendo passare in secondo piano i segni dell'antropizzazione a fini agrari e creando quindi un quadro d'insieme che non sarebbe più la naturale evoluzione dell'esistente per l'azione combinata degli uomini e della natura nel corso del tempo, ma il risultato di un'azione antropica sovradimensionata che impatterebbe, in maniera irreversibile, il dovuto rispetto per il patrimonio culturale ereditato dal passato, piegandolo alle funzioni delle nuove finalità industriali, senza approfonditi studi su localizzazioni alternative.



Soprintendenza speciale per il PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it



## VALUTAZIONI RIGUARDANTI LA REGIONE PUGLIA

Ai sensi del DM 10.09.2010, *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonte rinnovabile* Allegato 4, punto 3.1 lett. b), l'analisi dell'interferenza visiva prevede la “*Ricognizione dei centri abitati e dei beni culturali e paesaggistici riconosciuti come tali ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004, distanti in linea d'aria non meno di 50 volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore ...*”.

Il buffer dell'area contermine del impianto eolico **incide una piccola parte il territorio pugliese** e rispetto ai suddetti beni l'impianto eolico determina una, sia pur limitata, interferenza visiva degli aerogeneratori per via dell'orografia e della distanza di circa 10 km dal confine regionale.

Si evidenzia pertanto che, entro l'area vasta come sopra delineata, si ravvisa la presenza dei seguenti beni paesaggistici tutelati dal PPTR.

### COMPONENTI GEMORFOLOGICHE:

- UCP versanti

### COMPONENTI IDROLOGICHE:

- UCP aree soggette a vincolo idrogeologico;
- BP fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche: ID\_PPTR FG 0171-Torrente Saccione, ID\_PPTR FG 0172 Canale del Bivento, ID\_PPTR FG 0136 Fiume Fortore
- Reticolo idrografico di connessione della RER

### COMPONENTI BOTANICO VEGETAZIONALI:

- BP boschi;
- UCP aree di rispetto dei boschi;

### COMPONENTI CULTURALI ED INSEDIATIVE:

- UCP aree appartenenti alla rete tratturale (Tratturo Celano-Foggia, Bene archeologico sottoposto a tutela ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 con DM 22/12/1983, rispetto al quale, l'impianto eolico rientra nell'ambito distanziale di 7 km);
- UCP Testimonianza della stratificazione insediativa: Villa romana e convento di età medievale ricadente in territorio di Casalvecchio di Puglia, sottoposto a tutela ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 con DM 09/12/1992;
- UCP Testimonianza della stratificazione insediativa: Castello di Dragonara ricadente in territorio di Castel Nuovo della Daunia (Bene architettonico sottoposto a tutela ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 con DD.MM. 11/11/1986) Castelnuovo della Daunia;
- UCP Testimonianza della stratificazione insediativa: diffusa presenza di masserie storiche, tra le quali l'estesa area, con rinvenimenti archeologici, circostante Masseria Finocchito in territorio di Castelnuovo della Daunia;

### COMPONENTI DEI VALORI PERCETTIVI:

- UCP strade a valenza paesaggistica (strada provinciale SP 5 che dal centro urbano di Casalnuovo Monterotaro scende al fiume Fortore);
- UCP Coni Visuali (solo sul territorio pugliese, Castello della Dragonara sottoposto a tutela ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 con DM 11/11/1986);

**Le NTA del PPTR Puglia, all'art.85 elencano le caratteristiche percettive degli elementi puntuali e lineari** tra cui le Strade a valenza paesaggistica quali “... *tracciati carrabili, rotabili, ciclo-pedonali e natabili dai quali è possibile cogliere la diversità, peculiarità e complessità dei paesaggi che attraversano paesaggi naturali o antropici di alta rilevanza paesaggistica, che costeggiano o attraversano elementi morfologici caratteristici (serre, costoni, lame, canali, coste di falesie o dune ecc.) e dai quali è possibile percepire panorami e scorci ravvicinati di elevato valore paesaggistico*”.



Soprintendenza speciale per il PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

In particolare dal **Castello della Dragonara** si apre il cosiddetto cono visuale, di cui all'art. 85 delle citate NTA del PPTR, all'interno del quale, in territorio pugliese, non è possibile installare impianti FER. Risulta inoltre importante tutelare le visuali paesaggistiche nel raggio di 10 km (Cono visuale fascia C) e le visuali paesaggistiche dal **Castello della Dragonara** anche verso i territori molisani che gli fanno da cornice paesaggistica.

Le NTA del PPTR, all'art. 78 per quanto riguarda le direttive per le componenti culturali e insediative in merito al perseguimento della tutela e della valorizzazione delle aree appartenenti alla rete dei tratturi, mirano a salvaguardare ogni alterazione della integrità visuale;

Dagli elaborati prodotti dalla Società proponente, si evince che l'impatto visivo prodotto dall'impianto in esame interessa soprattutto le visuali che si aprono dal Castello della Dragonara sottoposto a tutela con DM 11/11/1986 ricadente nel territorio di Castelnuovo della Daunia, nonché dalla strada a valenza paesaggistica SP 05. L'effetto del progetto proposto è quello di interrompere la lettura del paesaggio molisano che fa da cornice verso ovest, nord-ovest, ai suddetti beni sottoposti a tutela che appartengono alla storica struttura insediativa dei territori sulla sponda destra del Fortore, oltre che realizzare un effetto cumulo, anche se potenziale, con gli altri impianti in corso di valutazione.

Si rileva inoltre che gran parte dell'impianto ricade nella fascia di rispetto di 7 km dal tratturo Celano Foggia, (bene tutelato ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004) e che tale area non è ricompresa tra quelle considerate idonee ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021.

## ULTERIORI CRITICITÀ DELL'INTERVENTO

Per quanto sopra esposto, la realizzazione delle previste installazioni eoliche con tutte le relative opere connesse (infrastrutture di rete, cabine elettriche, sottostazione, cavidotti interrati, etc.) interessando a livello percettivo un comprensorio territoriale vasto, come sopra descritto, determinerebbe lo stravolgimento e il degrado del valore identitario che il territorio in esame esprime, trasformando il paesaggio rurale in uno dalle marcate connotazioni industriali, del tutto avulso dalle tradizioni, dalle caratteristiche e dalla storia del contesto, oltre che per quanto sopra esposto, anche per i seguenti motivi.

- Tali **nuove installazioni porterebbero il territorio** in esame, con le sue valenze paesaggistiche specifiche dalle sfumature anche labili, **verso un paesaggio standard dominato da elementi percettivamente dirompenti, per estensione a scala territoriale e per natura.**
- Gli **impianti previsti mal si armonizzerebbero con il contesto** anche perché contrasterebbero percettivamente con gli scenari esistenti costituiti da **elementi paesaggistici fortemente identitari**, la pianura, i campi coltivati, le strade, i tratturi e i sentieri.
- **Il progettato impianto eolico, insieme agli impianti FER già esistenti** e in corso di realizzazione, nel loro insieme si configurerebbero quali strutture capaci di imporre una radicale e stravolgente, oltre che dell'aspetto agrario e naturalistico anzidetto, anche delle valenze culturali del territorio, macroscopicamente prevalenti rispetto a qualunque altro manufatto preesistente in tutto il contesto territoriale circostante e dunque **costituirebbero 'oggetti' del tutto incongrui** rispetto ad un ambito fortemente connotato e nobilitato da secolari tradizioni di armonico equilibrio e convivenza fra attività umane e natura.
- **L'area di intervento, dallo studio presentato, non è il risultato di un'accurata e ponderata valutazione tra siti localizzativi alternativi potenzialmente idonei.** L'analisi svolta dalla Società proponente risulta carente circa le alternative progettuali e le scelte localizzative relative agli aereogeneratori, non tiene conto di quanto riportato nelle norme in merito alle alternative di localizzazione e alla ricerca di siti paesaggisticamente più idonei, aventi caratteristiche industriali o di minore impatto, come le aree produttive, le aree degradate, ecc., situate nella stessa regione o in altre; non considera gli aspetti di criticità paesaggistica e di cumulo che l'impianto di progetto genera nel contesto. Quanto riportato negli elaborati progettuali in merito, non rappresenta, a parere della scrivente, una scelta mirante



Soprintendenza speciale per il PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

a minimizzare le citate **criticità** legate **all'impatto con il patrimonio culturale e paesaggistico e allo snaturamento del territorio agricolo e dei suoi valori storici.**

- Per quanto sopra riportato e anche **in merito ai principi e agli obiettivi di sostenibilità** per i progetti previsti dalle politiche del PNRR, **si ricorda che tutti i progetti e le opere devono riferirsi al Principio DNSH (Do No Significant Harm) come riportato nella Circolare n. 32 del 30 dicembre 2021- "Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare nessun danno significativo all'ambiente"** alla quale si rimanda.

**Ricordiamo inoltre che il "paesaggio" non è solo un fatto "visivo":** nella definizione di paesaggio della Convenzione Europea del Paesaggio, infatti, al primo punto dell'art.1 si legge: "Paesaggio designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni".

La "forma visibile" del "paesaggio" è solo una componente di quest'ultimo. Il "territorio" diventa "paesaggio" quando i suoi abitanti si riconoscono in esso, nei suoi tratti identitari, e lo trasformano, lo costruiscono non solo materialmente con strutture e colture, ma anche in forma mentale e cognitiva.

In tal modo si riconoscono in esso sentendosene parte viva e determinante; solo un tale processo mentale, può portare ad una percezione del paesaggio positiva. Tale dinamica non può avvenire nel contesto territoriale in oggetto dove la trasformazione paesaggistica sta avvenendo in tempi brevi con l'introduzione di impianti FER di grandissime dimensioni che il progetto in argomento intende installare. Mai nella storia si è avuta una modifica del paesaggio rurale e storico così consistente e pervasiva in tempi così brevi come sta avvenendo in questo momento.

Si ricorda inoltre che nel procedimento di VIA le valutazioni del Ministero della cultura, si estendono a considerare l'intero territorio interferito dal progetto che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D. Lgs. 42/2004, a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici. Tale modalità valutativa è ribadita dal D. Lgs. 104/2017, laddove, nel nuovo *Allegato VII* vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici) **che il paesaggio**, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto.

**Analizzato il contesto e il progetto presentato si ritiene, infine, che non sia possibile indicare modifiche progettuali o prescrizioni**, stante la natura stessa dell'intervento e le caratteristiche paesaggistiche del territorio di localizzazione, tali da rendere l'impianto paesaggisticamente compatibile.

**CONSIDERATO** il rischio per la tutela del patrimonio archeologico sopra rappresentato, si evidenzia che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, c. 1, let. g), del D.Lgs. 152/2006, dell'art. 23, c. 1, let. a), del medesimo D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 23, c. 6, del D.Lgs. 50/2016, il progetto è in ogni caso soggetto alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25, c. 8 e ss. del D.Lgs. 50/2016, per come disciplinata dalle linee guida approvate con DPCM 14.02.2022;

**CONSIDERATO** che il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, all'art. 25 comma 1 lettera b) punto 2), apportando modifiche all'art. 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ha escluso, per i procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del medesimo articolo e all'art. 28, l'applicazione dell'art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241;

Per tutte le motivazioni sopra esposte, in considerazione dell'impatto negativo sulla percezione dei luoghi e dei valori culturali e paesaggistici ad essa associati, nonché per l'impatto sul contesto archeologico e sui beni storico-culturali, valutate le criticità individuate e sopra riportate, **questa Soprintendenza Speciale per il PNRR**, per quanto di competenza, esprime il proprio:



Soprintendenza speciale per il PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it


PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it




## PARERE CONTRARIO

ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006, **riguardante il Progetto per realizzazione di un impianto eolico composto da 10 aerogeneratori per una potenza complessiva di 48 MW poi ridotto, con modifiche progettuali in fase istruttoria, a 4 aerogeneratori, per una potenza complessiva pari a 23,2 Mw, da realizzarsi nel Comune di Santa Croce di Magliano (CB) e nel Comune di Rotello (CB), proposto dalla società Wind Energy Santa Croce S.r.l.**

Il Funzionario del Servizio V della DGABAP  
(Arch. Giovanni MANIERI ELIA)



IL DIRIGENTE DEL SERV. V DELLA DGABAP  
(Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA)



IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR  
(Dott. Luigi LA ROCCA)



Soprintendenza speciale per il PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it